

**COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE
VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI
COMUNALI ED ALLE ORDINANZE EMESSE
DAL SINDACO IN CONFORMITA' ALLA
LEGGE ED AI REGOLAMENTI**

Approvato con deliberazione C.C. 48 del 19.11.2001

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE EMESSE DAL SINDACO IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI**Art. 1
Oggetto del regolamento**

- Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per le violazioni di disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

**Art. 2
Entità della sanzione**

- Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con una sanzione amministrativa pecunaria da lire cinquantamila a lire un milione.
- Con la stessa sanzione sono punite le violazioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti.

**Art. 3
Applicazione di disposizioni della legge 24/11/1981, n. 689**

- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 4
Pagamento in misura ridotta**

- Le violazioni previste dal precedente art. 2 possono essere definite entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, mediante pagamento di una somma pari al minimo della somma prevista per la violazione commessa.
- Qualora la misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma 1 non risulti predeterminata, trova applicazione l'art. 16 della legge 689/81, con le modifiche apportate dall'art. 52 del decreto legislativo 24/6/1998, n. 213.
- Per ogni pagamento in misura ridotta viene compilata e rilasciata apposita quietanza contenente, oltre l'indicazione della somma pagata, il cognome e il nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata ed il luogo dove è stata commessa la violazione.
- I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune.

**Art. 5
Disposizioni finali e transitorie**

- Sono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura stabilità prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, fino ad eventuale ridefinizione della materia.
- Il presente regolamento assume validità dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata.